

CIRCOLARE N. 8

Dell' 11/09/2024

○ Al personale docente  
○ Ai Collaboratori Scolastici  
e, p.c. ○ Al DSGA  
○ ALBO – ATTI – SITO WEB  
▫ Sede e succursali ▫

Oggetto: **Disposizione vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.**

In occasione dell'avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico, si riportano all'attenzione delle SS.LL. alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici.

Quanti in indirizzo sono chiamati ad attenersi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo.

### **Responsabilità dei docenti:**

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola.

La responsabilità per la cosiddetto “culpa in vigilando” deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

A questo proposito, si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980.

Più specificamente, nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (sent. Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (sent. Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di

merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula). La Corte dei Conti, sez. III, con sentenza del 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

**Responsabilità dei collaboratori scolastici:**

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

**Seguono, in allegato, le istruzioni operative per la vigilanza sugli alunni da parte dei Docenti e dei collaboratori scolastici.**

Ragusa, 11/09/2024

Il Dirigente Scolastico  
*dott.ssa Antonella Rosa*  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93

## ISTRUZIONI OPERATIVE

Regolamento per la vigilanza sugli alunni	Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni <u>Personale docente</u>	Istruzione operative per la vigilanza degli alunni <u>Collaboratori scolastici</u>
<p>La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'istituto fino al termine delle lezioni.</p> <p>Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico.</p> <p>I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.</p>	<p>Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell'uscita dalla scuola.</p> <p>Inoltre, ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo,</li> <li>- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;</li> </ul> <p>che il dirigente scolastico o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.</p> <p>L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.</p> <p>Si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze che concernono la vigilanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al momento dell'ingresso degli alunni a scuola fino al raggiungimento dell'aula;</li> <li>• durante lo svolgimento di attività didattiche;</li> </ul>	<p>I collaboratori scolastici nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo) e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari urgenze e necessità.</p> <p>Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri.</p> <p>Il personale ausiliario garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolge adeguata sorveglianza agli ingressi.</p> <p>I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti</p> <p>Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• durante i cambi turno tra i docenti nelle classi;</li> <li>• nel corso della ricreazione;</li> <li>• al momento dell'uscita degli alunni da scuola;</li> <li>• nel corso di visite guidate/viaggi d'istruzione;</li> <li>• in riguardo agli alunni diversamente abili;</li> </ul>	
<p><b>1. Entrata degli alunni</b></p> <p>L'ingresso e l'uscita dagli alunni vengono fissati in relazione alla tipologia di funzionamento delle classi sulla base del PTOF.</p> <p>Al suono della prima campana gli alunni entrano a scuola e raggiungono la propria aula in modo da evitare assembramenti negli atri e lungo le scale.</p> <p>L'entrata e l'uscita nel cortile della scuola, con biciclette e motorini, non sono consentite.</p>	<p><b>1. Entrata degli alunni</b></p> <p>Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni del CCNL comparto Scuola dispone che gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe <b>5 minuti</b> prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.</p> <p>I docenti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti, e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro il nome dello studente e l'ora precisa di entrata in ritardo;</li> <li>• Registrare l'eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permettere il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;</li> <li>• Segnalare tempestivamente alla presidenza eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.</li> </ul>	<p><b>1. Entrata degli alunni</b></p> <p>Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal Direttore SGA, ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo i posti assegnati a ciascuno:</p> <p>l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal Direttore SGA per ogni sede;</p> <p>la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;</li> <li>• l'accoglienza degli alunni ritardatari</li> <li>• la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso agli estranei.</li> </ul>
<p><b>2. Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche.</b></p> <p>La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio, in collaborazione con il collaboratore scolastico preposto al piano.</p>	<p><b>2. Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche.</b></p> <p>Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.</p> <p>Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità degli alunni e adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso</p>	<p><b>2. Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche.</b></p> <p>I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici;</li> <li>• la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora</li> </ul>

il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.

In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché

- gli studenti tengano un comportamento consono;
- i banchi e le aule siano lasciate in ordine e pulite;
- le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza
- non si fumi all'interno dell'istituto e siano segnalate al personale incaricato eventuali infrazioni rilevate;
- i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe – di norma un alunno alla volta – per il solo uso dei servizi igienici.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe di vigilare momentaneamente sugli alunni.

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari o per altri motivi (ad esempio, per aver terminato l'attività o la verifica proposta, in attesa

l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

	<p>che termini il resto della classe). Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura estrema, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o collaboratori scolastici.</p> <p>I docenti sono, altresì, invitati a segnalare alla Presidenza e al Direttore SGA eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.</p>	
<p><b>3. Vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi</b></p> <p>È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula a un'altra deve essere effettuata più celermente possibile.</p> <p>Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.</p>	<p><b>3. Vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi.</b></p> <p>Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza.</p> <p>Se l'insegnante è libero nell'ora successiva, deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in classe.</p> <p>I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che non sono stati impegnati in attività didattiche durante l'ora precedente sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.</p> <p>Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.</p> <p>Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente alla direzione eventuali anomalie. L'insegnante</p>	<p><b>3. Vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi.</b></p> <p>I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;</li> <li>• vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;</li> <li>• vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.</li> <li>• Il personale ATA vigilerà affinché gli alunni non escano dalla classe durante il cambio dell'ora.</li> </ul>

	uscante non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.	
<p><b>4. Vigilanza degli alunni durante la ricreazione</b></p> <p>Spetta al personale ausiliario di turno collaborare con gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorvegliare, oltre il corridoio e l'atrio di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.</p>	<p><b>4. Vigilanza degli alunni durante la ricreazione</b></p> <p>Durante l'intervallo-ricreazione la vigilanza è effettuata dai docenti dell'ora in cui suona la campana dell'intervallo.</p> <p>In particolare i docenti sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti in classe ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento corretto;</li> <li>• far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto è possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi in movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;</li> <li>• regolare un accesso ordinato ai servizi;</li> </ul>	<p><b>4. Vigilanza degli alunni durante la ricreazione</b></p> <p>Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;</li> <li>• sorvegliano, oltre il corridoio, il cortile/l'atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;</li> <li>• non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.</li> </ul>
<p><b>5. Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici</b></p> <p>Gli alunni devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra, tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario.</p> <p>Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario specificatamente incaricato dal Direttore SGA.</p> <p>Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in</p>	<p><b>5. Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici.</b></p> <p>I docenti sono tenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ad accompagnare nei trasferimenti gli allievi con cui faranno lezione;</li> <li>• a riportare la classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva;</li> <li>• mantiene durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi;</li> <li>• accompagna la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.</li> </ul>	<p><b>5. Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici.</b></p> <p>Su richiesta dei docenti o per specifica disposizione del Direttore sga, i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa,</li> <li>• i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.</li> </ul>

<p>silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.</p> <p>Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola.</p>		
<p><b>6. Vigilanza degli alunni diversamente abili</b></p> <p>La vigilanza sui minori portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente assegnato o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.</p>	<p><b>6. Vigilanza degli alunni diversamente abili</b></p> <p>Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno o dell'assistente, deve garantire costante vigilanza sui portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitanti ad autoregolamentarsi.</p>	<p><b>6. Vigilanza degli alunni diversamente abili</b></p> <p>I collaboratori scolastici individuati dal Direttore SGA hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l'assistenza agli alunni portatori di handicap con particolare riguardo a quelli portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.</p>
<p><b>7. Vigilanza alunni che non si avvalgono dell'IRC</b></p> <p>Ad orario definitivo, gli alunni che non si avvalgono dell'IRC, si recano presso i locali della biblioteca firmando l'apposito registro. Non è consentito agli alunni recarsi in altri luoghi della scuola. Gli alunni autorizzati ad entrare posticipatamente o uscire anticipatamente, qualora l'ora di religione ricada in 1^ o in ultima ora, non possono sostare all'interno dei locali scolastici.</p>	<p><b>7. Vigilanza alunni che non si avvalgono dell'IRC</b></p> <p>Il docente segna l'alunno come 'fuori classe' nel registro elettronico, ad eccezione degli studenti appositamente autorizzati ad entrare posticipatamente o uscire anticipatamente.</p>	<p><b>7. Vigilanza alunni che non si avvalgono dell'IRC</b></p> <p>Hanno cura di accertare che gli alunni che non si avvalgono dell'IRC, firmino l'apposito registro e sorvegliano gli spazi comuni</p>
<p><b>8. Uscita degli alunni da scuola</b></p>	<p><b>8. Uscita degli alunni da scuola</b></p> <p>Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti ad assicurarsi che l'uscita avvenga in modo ordinato e sicuro.</p>	<p><b>8. Uscita degli alunni da scuola</b></p> <p>Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che presso l'uscita sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.</p> <p>Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio.</p>



<p><b>9. Vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche</b></p> <p>La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto, in media, di uno ogni quindici a alunni salvo eventuali deroghe che dovessero rendere necessario aumentare il numero di accompagnatori.</p> <p>In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili su parere vincolante del consiglio di classe.</p>	<p><b>9. vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche</b></p> <p>La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del DS e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.</p> <p>I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.</p> <p>Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento.</p> <p>In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità; tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;</li> <li>• in caso estremo, il rientro anticipato.</li> </ul>	<p><b>9. Vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche</b></p> <p>I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.</p>
--	--	--